Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 76° — ROMA - Lunedì, 8 luglio 1935 - ANNO XIII — Numero 157

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 27 maggio 1935-XIII, n. **1140**.
Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2069, concernente la proroga del termine stabilito dall'art. 1 del R. decreto-legge 14 ottobre 1932, n. 1438, convertito nella legge 12 gennaio 1933-XI, n. 35, per la riassicurazione dei rischi relativi ai crediti di esportazione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 3 dicembre 1934 Anno XIII, n. 2069, concernente la proroga del termine stabilito dall'art. 1 del R. decreto-legge 14 ottobre 1932, n. 1438, convertito nella legge 12 gennaio 1933-XI, n. 35, per la riassicurazione dei rischi relativi ai crediti di esportazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 maggio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 6 giugno 1935-XIII, n. **1141**.
Disposizioni concernenti il piano di risanamento e costruzioni edilizie in Livorno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nella spesa occorrente per le opere di risanamento della città di Livorno nelle zone Quattro Mori, S. Giovanni, San Francesco e Santa Giulia, lo Stato concorrerà per due terzi della spesa ed in ogni caso per una somma non superiore a L. 15.000.000.

Per il restante della spesa di L. 7.500.000 lo Stato concorrerà nel pagamento del 2 per cento sugli interessi dei mutui che il comune di Livorno dovesse contrarre per l'esecuzione delle opere stesse.

Il piano generale sarà approvato a termini della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sentito il Consiglio superiore di sanità; i successivi piani particolareggiati di esecuzione, con decreti del Ministro pei lavori pubblici, previa la pubblicazione a termini della citata legge 25 giugno 1865, n. 2359, ed il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

L'erogazione del contributo avverrà con le norme in vigore giusta il decreto Ministeriale 30 giugno 1925.

Art. 2.

E' autorizzata la spesa di L. 5.000.000 per la costruzione del Palazzo del Governo, del Palazzo degli Uffici e di una caserma di fanteria.

Art. 3.

Il Ministro per le finanze è autorizzato, a provvedere con propri decreti alla iscrizione della somma per l'esecuzione dei lavori previsti negli articoli precedenti per l'ammontare complessivo di L. 20.000.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, dei quali L. 10.000.000 nell'esercizio finanziario 1935-36, e L. 10.000.000 nell'esercizio 1936-37.

Art. 4.

Per l'esecuzione del piano di risanamento, per la quale è assegnato il termine di dieci anni dalla pubblicazione della presente legge, si applicheranno le norme seguenti:

Nessuno avrà diritto a indennità per la risoluzione dei contratti di locazione conseguente alle espropriazioni da eseguirsi per il piano di risanamento.

L'indennità dovuta ai proprietari degli immobili espropriati sarà determinata in base alla media tra il valore venale e l'imponibile agli effetti delle imposte sui terreni e sui fabbricati, capitalizzato a un tasso dal 3.50 per cento al 7 per cento, a seconda delle condizioni della località delle condizioni igieniche dell'edificio, dello stato di conservazione e di stabilità e delle altre condizioni dell'edificio stesso.

Art. 5.

Per l'esecuzione degli espropri degli stabili compresi nei progetti del piano di risanamento, il Comune può, a suo insindacabile giudizio, seguire la procedura normale stabi-

lita dalla legge di espropriazione per causa di pubblica utilità 25 giugno 1865, n. 2359, oppure seguire la procedura speciale abbreviata di cui al successivo articolo.

Qualora il Comune scelga di seguire la procedura normale, i termini stabiliti dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, possono essere abbreviati con decreto del prefetto da pubblicarsi nei modi di legge.

Art. 6.

Per la procedura abbreviata si seguiranno le seguenti norme:

a) il prefetto della provincia di Livorno, in seguito a richiesta del Comune, dispone perchè, in contraddittorio col Comune stesso e con i rispettivi espropriandi, venga formato lo stato di consistenza dei beni da espropriarsi e sulle risultanze dello stato di consistenza ed in base ai criteri di valutazione di cui all'art. 4 della presente legge, sentito, ove occorra un tecnico da lui scelto nell'albo degli ingegneri della provincia di Livorno, determina la somma che dovrà depositarsi alla Cassa depositi e prestiti, quale indennità di espropriazione unica ed inscindibile per ogni proprietà a tacitazione di tutti i diritti reali inerenti alla proprietà stessa.

Tale provvedimento è notificato agli espropriandi nella forma delle citazioni;

b) nel decreto di determinazione delle indennità il prefetto deve pure stabilire i termini entro i quali l'espropriante deve eseguire il deposito presso la Cassa depositi e prestiti dell'importo dell'indennità di cui sopra;

c) effettuato il deposito, l'espropriante dovrà richiedere al prefetto il decreto di trasferimento di proprietà e di immissione in possesso degli stabili contemplati nello stato di consistenza dei beni di cui al comma *a*) del presente articolo;

d) tale decreto del prefetto deve essere, a cura dello espropriante, trascritto all'Ufficio delle ipoteche e successivamente notificato agli interessati nella forma delle citazioni. La notificazione del decreto tiene luogo di presa di possesso dei beni espropriati;

e) nei trenta giorni successivi alla notificazione suddetta gli interessati possono proporre davanti l'autorità giudiziaria competente le loro opposizioni relativamente alla misura delle indennità come sopra determinate;

f) trascorsi i trenta giorni dalla notificazione di cui al comma *d*) del presente articolo senza che sia stata prodotta opposizione, l'indennità come sopra determinata e depositata diviene definitiva;

g) le opposizioni di cui al comma *e*) del presente articolo sono trattate con la procedura stabilita dall'art. 51 della legge 25 giugno 1865, n. 2359; ma per la eventuale nuova valutazione debbono applicarsi i criteri ed i riferimenti stabiliti dall'art. 4 della presente legge.

Art. 7.

Tutte le costruzioni eseguite sia dai privati che dal Comune e suoi concessionari entro i termini stabiliti nel decreto di approvazione dei singoli piani particolareggiati di esecuzione e in ogni caso non oltre il termine stabilito per l'attuazione del piano di risanamento, ai sensi dell'art. 4 della presente legge, godranno della esenzione venticinquennale dalla imposta e dalle sovraimposte, comunale e provinciale, sui fabbricati.

Art. 8.

La tassa di registro o di trascrizione ipotecaria sui trasferimenti di proprietà al comune di Livorno, degli immobili occorrenti per la esecuzione del piano di risanamento, è stabilita nella misura fissa di L. 10 per ogni atto e per ogni trascrizione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 6 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RAZZA — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 6 giugno 1935-XIII, n. 1142.

Conversione in legge del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 327, concernente la istituzione di un Ispettorato del Teatro alla dipendenza del Sottosegretariato di Stato per la stampa e la propaganda.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 327, concernente la istituzione di un Ispettorato del teatro alla dipendenza del Sottosegretariato di Stato per la stampa e la propaganda.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 6 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DE VECCHI DI VAL CISMON — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 13 giugno 1935-XIII, n. 1143.

Concessione di anticipazioni a favore della produzione cinematografica nazionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Sottosegretario di Stato per la stampa e la propaganda è autorizzato a concedere, agli industriali cinematografici che ne facciano domanda, anticipazioni per la pro-

duzione di pellicole cinematografiche nazionali, con la osservanza delle disposizioni contenute nei successivi articoli della presente legge.

Art. 2.

Le domande di anticipazione dovranno essere presentate al Sottosegretariato di Stato per la stampa e la propaganda, corredate dal completo piano finanziario, tecnico ed artistico delle pellicole da prodursi.

Art. 3.

Presso il Sottosegretariato di Stato per la stampa e la propaganda è costituito un Comitato composto da:

a) un rappresentante del Sottotegretariato stesso, presidente;

b) un rappresentante del Ministero delle finanze;

c) un rappresentante della Federazione nazionale fascista degli industriali dello spettacolo;

d) un rappresentante della Società italiana autori ed editori;

e) un funzionario del Sottosegretariato di Stato per la stampa e la propaganda, segretario.

Il Comitato delibera sull'accoglimento delle domande e sulla misura delle anticipazioni da concedersi per ciascuna pellicola. Le deliberazioni del Comitato saranno valide dopo l'approvazione del Sottosegretario di Stato per la stampa e la propaganda.

L'anticipazione non può in alcun caso superare l'importo di un terzo della spesa direttamente inerente alla produzione della pellicola.

L'anticipazione è corrisposta gradualmente, a misura del bisogno, con le modalità stabilite nell'atto di concessione, dopo che il produttore abbia dimostrato di aver erogato in proprio la quota di spesa che deve rimanere a suo carico in guisa da assicurare il completamento del lavoro, mediante l'anticipazione prestabilita.

Art. 4.

Con decreti del Capo del Governo, di concerto col Ministro per le finanze, saranno stabilite le norme e le cautele per il recupero delle somme anticipate e le altre disposizioni eventualmente occorrenti per l'attuazione della presente legge.

A tale effetto la concessione delle anticipazioni potrà essere subordinata alla condizione che il noleggio delle pellicole sia affidato ad enti o ditte nazionali che siano iscritti alla Federazione nazionale fascista degli industriali dello spettacolo e che il Sottosegretariato di Stato per la stampa e la propaganda riconosca forniti di adeguati requisiti d'idoneità finanziaria e commerciale.

La riscossione dei relativi diritti è affidata alla Società italiana degli autori ed editori.

Per i noleggi all'estero, il produttore darà comunicazione dei relativi contratti al Sottosegretariato predetto, che stabilirà le norme e le condizioni per l'accertamento dei proventi relativi agli effetti del successivo art. 5.

Art. 5.

Le somme introitate dalla Società italiana autori ed editori per il noleggio di ciascuna pellicola sono riassunte dalla Società stessa in liquidazioni mensili, da comunicarsi al Sottosegretariato di Stato per la stampa e la propaganda ed alla ditta interessata.

Le somme stesse, come pure le quote realizzate con lo sfruttamento della pellicola all'estero, sono anzitutto devolute al produttore sino a totale reintegrazione della quota di spesa da esso sostenuta e successivamente allo Stato fino al completo rimborso della sua anticipazione.

Qualora lo Stato non ottenga l'integrale recupero della propria anticipazione, la differenza non rimborsata sarà prelevata dai proventi realizzati con altra pellicola fabbricata dallo stesso produttore, con le agevolazioni previste dalla presente legge e che presentino disponibilità, in eccedenza al recupero, ai sensi del precedente comma 2°, della spesa relativa alla seconda pellicola e ad un beneficio riservato a favore del produttore, pari a un decimo della quota di spesa dal medesimo assunta in proprio.

Le somme dovute all'Erario sono versate alla Tesoreria dello Stato con imputazione ad apposito capitolo, da inscriversi nel bilancio dell'entrata.

Art. 6.

La concessione delle anticipazioni è subordinata all'accertamento della idoneità finanziaria e tecnica del richiedente e della ditta noleggiatrice.

A tale effetto il Sottosegretariato di Stato per la stampa e la propaganda è autorizzato ad eseguire gli accertamenti opportuni, prima di deliberare sulle domande di anticipazione, e fino a quando l'anticipazione non sia totalmente estinta ai sensi del precedente art. 5.

Il Ministero delle finanze ed il Sottosegretariato di Stato per la stampa e la propaganda hanno facoltà di disporre verifiche presso la Società italiana autori ed editori in ordine alla gestione ad essa affidata, ai sensi della presente legge.

Art. 7.

Qualora dopo la concessione dell'anticipazione, il produttore si rendesse inadempiente agli obblighi ad esso imposti in dipendenza della presente legge o non offrisse più le garanzie necessarie o rinunziasse all'ulteriore attività produttiva, il Sottosegretario di Stato per la stampa e la propaganda può stabilire con propria determinazione che tutti i proventi del noleggio o della cessione della pellicola siano destinati alla immediata estinzione dell'anticipazione.

Possono essere riservati allo stesso fine, anche all'atto della concessione dell'anticipazione, i benefici derivanti dall'applicazione del R. decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1414.

Art. 8.

Per la concessione delle anticipazioni previste dalla presente legge e per l'attuazione del successivo art. 9 sarà iscritto apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, in misura non superiore a L. 10.000.000 annui per 5 esercizi finanziari, a partire dall'esercizio 1935-36.

Art. 9.

Al fine di dare un più adeguato sviluppo al credito cinematografico, con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, di concerto col Ministro per le finanze, potrà essere costituita una Sezione autonoma per il credito cinematografico presso la Banca Nazionale del Lavoro, sia per la concessione diretta di mutui ad interessi di particolare favore per la produzione di pellicole cinematografiche, sia per la esecuzione delle operazioni relative alle anticipazioni previste nella presente legge ed al loro rimborso.

La Banca Nazionale del Lavoro dovrà conferire, per la formazione del capitale della Sezione, una somma non minore di quella stanziata dal Ministero delle finanze per i due primi esercizi finanziari, a' sensi dell'art. 8 della presente legge. Una somma di pari importo, da prelevarsi in cinque rate eguali sulle assegnazioni di cui all'art. 8, stanziate nei cinque esercizi, sarà versata alla predetta Sezione a titolo di compartecipazione nel suo capitale.

Con lo stesso decreto Reale saranno approvate le disposizioni complementari occorrenti per l'applicazione del presente articolo, anche in coordinazione coi precedenti articoli della presente legge.

Art. 10.

La presente legge ha vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 13 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 13 giugno 1935-XIII, n. **1144**.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 febbraio 1935-XIII, n. 295, relativo alla definizione, in via transattiva, della vertenza concernente la pretesa demanialità universale del Monte Pellegrino e delle sue falde.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 febbraio 1935-XIII, n. 295, relativo alla definizione, in via transattiva, della vertenza concernente la pretesa demanialità universale del Monte Pellegrino e delle sue falde.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 13 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 13 giugno 1935-XIII, n. **1145**.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 febbraio 1935-XIII, n. 144, che approva la Convenzione firmata in Roma il 30 gennaio 1935-XIII, tra il Governo italiano e la Società di navigazione fiumana « Levante », concernente l'autorizzazione alla predetta Società a vendere i piroscafi « Levante » e « Orvieto ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 febbraio 1935-XIII, n. 144, che approva la Convenzione 30 gennaio 1935-XIII tra il Governo italiano e la Società di navigazione fiumana « Levante », concernente l'autorizzazione alla predetta Società a vendere i piroscafi « Levante » e « Orvieto ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 13 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 13 giugno 1935-XIII, n. **1146**.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 gennaio 1935-XIII, n. 82, concernente una ulteriore proroga al termine delle agevolazioni fiscali concesse alle navi nei porti di Messina e di Reggio Calabria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 gennaio 1935-XIII, n. 82, concernente una ulteriore proroga al termine delle agevolazioni fiscali concesse alle navi nei porti di Messina e di Reggio Calabria.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 13 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 13 giugno 1935-XIII, n. **1147**.

Costituzione del comune di Colleferro in provincia di Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È costituito in provincia di Roma il comune di Colleferro, la cui circoscrizione comprende la frazione omonima, ora di-

pendente dal Governatorato di Roma, nonchè le parti di territorio dei comuni di Valmontone e Genazzano delimitate in conformità alla pianta planimetrica annessa alla presente legge.

Art. 2.

È data facoltà al Governo del Re di emanare tutte le disposizioni che si renderanno necessarie per l'attuazione della presente legge, anche per quanto riguarda l'eventuale regolamento dei rapporti patrimoniali fra gli enti di cui all'articolo precedente.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 13 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

N.B. — La pianta planimetrica sarà pubblicata nella Raccolta ufficiale.

LEGGE 13 giugno 1935-XIII, n. **1148**.

Conversione in legge del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 297, concernente la istituzione della provincia di Asti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 297, concernente la istituzione della provincia di Asti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 13 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO 9 maggio 1935-XIII, n. **1149**.

Norme per la pubblicità sui fondi a lato delle linee ferroviarie esercitate dallo Stato e visibile da esse.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 della legge 22 maggio 1933, n. 608;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono soggette alle disposizioni della legge 22 maggio 1933, n. 608, le esposizioni di cartelli, stendardi e quadri permanenti e provvisori, le targhe e diciture sui pali e fili aerei, le insegne luminose, le striscie e tele pubblicitarie ed in genere qualsiasi altro richiamo di carattere pubblicitario in qualunque modo eseguito sui fondi a lato delle linee ferroviarie esercitate dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e collocato in maniera di essere visibile dalle linee anzidette.

Art. 2.

Le disposizioni suddette non si applicano alla pubblicità, anche se visibile dalle sedi ferroviarie, impiantata:

a) lungo le sedi delle autostrade;

b) lungo le strade statali, in quanto rientrante nell'esercizio pubblicitario conferito all'Azienda autonoma statale della strada dalla legge 17 maggio 1928, n. 1094, e di cui l'art. 2 del R. decreto 14 marzo 1929, n. 410;

c) nei centri abitati, in quanto rientrante nella gestione delle affissioni conferita ai Comuni dall'art. 1 del testo unico approvato con R. decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, e di cui l'art. 1 del R. decreto 14 giugno 1928, n. 1399.

Art. 3.

Non sono soggetti alla concessione di cui la legge 22 maggio 1933, n. 608, gli avvisi ed i manifesti elettorali affissi direttamente dagli interessati, i manifesti delle Autorità pubbliche, del Partito Nazionale Fascista, delle Corporazioni e delle Organizzazioni sindacali costituite a norma delle leggi 3 aprile 1926, n. 563, e 5 febbraio 1934, n. 163, purchè non contengano pubblicità di ditte, e gli avvisi relativi al culto.

Art. 4.

Ai fini della legge 22 maggio 1933, n. 608, non sono considerate come pubbliche affissioni le mostre, le insegne e gli altri mezzi di pubblicità di natura indicativa e di carattere permanente, assoggettabili alla tassa sulle insegne stabilita dagli articoli 201 e seguenti del testo unico per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175.

Parimenti non sono considerate pubbliche affissioni, ai fini della citata legge 22 maggio 1933, n. 608, le indicazioni degli stabilimenti ed opifici situati fuori del perimetro dell'abitato e in vista delle linee ferroviarie esercitate dall'Amministrazione dello Stato, semprechè dette indicazioni siano apposte sugli stabilimenti stessi e contengano la sola ragione sociale ed il genere di prodotto fabbricato.

Art. 5.

La gestione della pubblicità contemplata dalla legge 22 maggio 1933, n. 608, potrà essere esercitata dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in economia, secondo apposite norme da emanarsi dal Ministro per le comunicazioni, o affidata in concessione, per periodi che saranno di volta in volta stabiliti, ed in ogni caso non superiori ad anni cinque, a ditte, persone od enti idonei che si impegnino di gestire il servizio stesso con personale e con mezzi propri e a loro rischio e pericolo, osservando le disposizioni della citata legge 22 maggio 1933, n. 608, e del presente decreto, oltrechè delle leggi e regolamenti dello Stato.

Art. 6.

Sia nel caso della gestione in economia, sia in quello della concessione in appalto, la tariffa base della pubblicità di qualsiasi genere soggetta alla concessione di cui la legge 22 maggio 1933, n. 608, non potrà eccedere per metro quadrato e per ogni anno lire venti per gli impianti collocati o da collocarsi sui fondi a lato delle linee ferroviarie di prima categoria, lire diciotto per quelli collocati o da collocarsi sui fondi a lato delle linee di seconda categoria e lire quindici per quelli collocati o da collocarsi sui fondi a lato delle linee di terza categoria, e rispettivamente lire quattordici, lire dodici e lire dieci per ogni semestre, salvo le eccezioni che saranno determinate con decreto del Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze.

Le tariffe suindicate sono quintuplicate quando si tratti di pubblicità redatta in lingua straniera, limitatamente alla superficie coperta con le parole straniere, con esclusione però dei nomi propri e delle denominazioni di Ditte straniere o di origine straniera, nonchè dei termini tecnici non traducibili in lingua italiana.

Agli effetti dell'applicazione delle tariffe di cui al presente articolo, la classificazione in categorie delle linee della rete esercitata dall'Amministrazione dello Stato è quella risultante dall'art. 2 della tariffa per biglietti di abbonamento ordinario (allegato 6 delle Tariffe e condizioni pei trasporti delle persone).

Le frazioni di metro quadrato verranno arrotondate a quarti di metro quadrato.

Art. 7.

Gli impianti pubblicitari a più fronti in qualunque modo collocati sui fondi a lato delle linee ferroviarie esercitate dalla Amministrazione dello Stato sono soggetti alla concessione di cui alla legge 22 maggio 1933, n. 608, solo per la parte in vista della sede ferroviaria, salve le eccezioni di cui all'art. 2 del presente decreto.

Art. 8.

Non saranno fatte concessioni per quegli impianti pubblicitari che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, possano, per la loro ubicazione, colorazione, luminosità e forma, ostacolare la visuale delle linee ferroviarie, ingenerare equivoci nella percezione dei segnali e degli impianti di protezione, o, comunque, apportare soggezione all'esercizio ferroviario.

Non saranno parimenti fatte concessioni per pubblicità che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, siano ritenute non rispondenti a criteri di estetica o in contrasto con gli interessi dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, o, comunque, contrarie alla decenza, al buon costume ed all'ordine pubblico.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ha facoltà insindacabile in qualunque momento di revocare le concessioni pubblicitarie accordate in relazione al presente decreto e di far modificare in qualunque momento l'ubicazione, la dicitura, i disegni, la colorazione e la luminosità degli impianti pubblicitari soggetti alla concessione di cui la legge 22 maggio 1933, n. 608, escluso nell'uno o nell'altro caso, qualsiasi diritto degli utenti a compenso o risarcimento.

Art. 9.

Entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto tutte le forme pubblicitarie esistenti sui fondi a lato delle linee ferroviarie esercitate dall'Amministrazione dello Stato e visibili da esse dovranno essere regolarizzate a cura degli interessati nei modi di cui al presente decreto e mediante denunzia alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio commerciale e del traffico), sotto le comminatorie dell'art. 5 della legge 22 maggio 1933, n. 608.

La denuncia suddetta dovrà essere corredata di tutti elementi indicativi di cui il successivo art. 10.

Art. 10.

Per ottenere l'autorizzazione per il collocamento di nuovi impianti pubblicitari sui fondi a lato delle linee ferroviarie esercitate dall'Amministrazione dello Stato e in vista di esse gli interessati dovranno rivolgersi direttamente alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio commerciale e del traffico) comunicando il consenso scritto dei proprietari privati degli edifici, fondi ed aree sui quali dovranno essere posti gli impianti stessi, indicandone le dimensioni, le diciture, la esatta località di collocamento ed il periodo di tempo durante il quale la pubblicità dovrà rimanere esposta, ed unendone il disegno.

Art. 11.

Gli impianti pubblicitari che risultassero collocati in contravvenzione con le disposizioni contenute nel presente decreto potranno, ai sensi dell'art. 5 della legge 22 maggio 1933, n. 608, essere rimossi a cura della Milizia ferroviaria su richiesta del capo del Compartimento ferroviario, o di chi ne fa le veci in caso di suo impedimento od assenza, indipendentemente dall'ammenda stabilita dall'art. 663 del Codice penale a carico dei contravventori.

La rimozione degli impianti pubblicitari per mezzo della Milizia predetta potrà essere effettuata anche nel caso di mancato pagamento totale o parziale delle tasse dovute.

Le spese di rimozione sono a carico dei trasgressori.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 361, foglio 181. — MANCINI.

REGIO DECRETO 20 giugno 1935-XIII, n. 1150.

Autorizzazione ad istituire una delegazione della Corte dei conti presso l'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze per il controllo sul servizio dei biglietti a debito dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 22 del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con R. decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il R. decreto-legge 20 maggio 1935, n. 874;

Vista la proposta della Corte dei conti a Sezioni riunite;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Per il controllo sul servizio dei biglietti a debito dello Stato le funzioni degli Uffici della Corte dei conti di cui al 1° comma dell'art. 22 del testo unico approvato con R. decreto 12 luglio 1934, n. 1214, potranno essere esercitate, anche mediante apposita delegazione della Corte stessa, presso i competenti organi dell'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 362, foglio 14. — MANCINI.

REGIO DECRETO 27 giugno 1935-XIII.

Nomina dei componenti il nuovo Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative e integrative;

Visto il regolamento, per l'esecuzione del predetto decreto-legge, approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1925, n. 519;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni è così costituito:

Bevione on. avv. Giuseppe, presidente;
Bonanni dott. Leonida, membro;
Contarini on. avv. Salvatore, membro;
Gray on. Ezio Maria, membro;
Marinelli on. rag. Giovanni, membro;
Petretti dott. Arnaldo, membro;
Rubino dott. Francesco Paolo, membro;
Sebastiani dott. Osvaldo, membro;
Solaro del Borgo nob. Vittorio, membro;
Vicini on. avv. Marco Arturo, membro.

Il dott. Ignazio Giordani, nella sua qualità di direttore generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, fa parte di diritto del Consiglio di amministrazione.

Ai sensi dell'art. 3, n. 6, del R. decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290, il capo dell'Ufficio delle assicurazioni presso il Ministero delle corporazioni può partecipare alle sedute del Consiglio.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 27 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1935 - Anno XIII
Registro n. 1 Corporazioni, foglio n. 1. — PICCONE.

(2628)

REGIO DECRETO 3 giugno 1934-XII.

Ripartizione delle quote di contributo nelle spese per il porto di Genova.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 2 aprile 1885, n. 3095 (testo unico), sui porti, spiagge e fari;

Visto il R. decreto 26 settembre 1904, n. 713, col quale è stato approvato il regolamento per la esecuzione della predetta legge;

Visto il R. decreto 11 aprile 1926, n. 736-1037, di approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 12 febbraio 1903, n. 50, e successive modificazioni relative alla istituzione del Consorzio autonomo del porto di Genova;

Visto il decreto Reale 20 maggio 1909, relativo alla ripartizione delle quote di contributo nelle spese per il porto di Genova;

Considerato che in seguito ai nuovi criteri di ripartizione fissati dal Regio decreto 12 luglio 1912, n. 974, ed alla creazione delle tre nuove provincie di Aosta, Varese e Vercelli, istituite con il R. decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1, si è reso necessario provvedere ad una nuova ripartizione delle quote di contributo nelle spese per il porto di Genova;

Ritenuto che dall'Ufficio del genio civile di Genova sono stati all'uopo predisposti due progetti di riparto, uno per il triennio 1923/24-1925/26, e l'altro per il triennio 1926/27-1928/29 e successivi;

Considerato che, interpellati gli enti interessati, hanno ricorso, entro il termine prescritto di tre mesi le provincie di Genova, Brescia, Parma, Como, Varese e Piacenza, ed i comuni di Varese, Torino, Novara, Milano, Alessandria, Tortona, Como, Cremona ed Aosta;

Considerato che di tali ricorsi sono da accogliersi quelli della provincia di Varese e del comune di Tortona, mentre sono da respingersi tutti i rimanenti;

Visti i due nuovi riparti di contributi, compilati in data 13 marzo 1934 dall'Ufficio del genio civile di Genova in dipendenza dell'accoglimento dei ricorsi della provincia di Varese e del comune di Tortona;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sentito il Comitato corporativo centrale;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consorzio autonomo del porto di Genova;

Considerato che le nuove provincie di Aosta, Varese e Vercelli, create nel 1927, sono state chiamate a contribuire dal luglio 1926 e che la differenza in meno dei contributi relativi al secondo semestre del detto anno 1926 per tali Provincie dovrà essere regolata, tra queste e quelle dalle quali esse hanno tratto il territorio, attraverso il Consorzio autonomo del porto di Genova, il quale dovrà anche cu-

rare il conguaglio dei contributi pagati o da pagare dai vari enti interessati all'atto della riscossione delle nuove aliquote;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Respinti i ricorsi delle provincie di Genova, Brescia, Parma, Como e Piacenza e dei comuni di Varese, Torino, Novara, Milano, Alessandria, Como, Cremona ed Aosta, accolti i ricorsi della provincia di Varese e del comune di Tortona, sono approvati i nuovi elenchi 13 marzo 1934-XIII, vistati, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, degli enti chiamati a contribuire nelle spese del porto di Genova, con la ripartizione delle quote di contributo ad essi rispettivamente assegnato, per i trienni 1923/24-1925/26 e 1926/27-1928/29; da servire quest'ultimo anche per gli esercizi successivi.

Art. 2.

Il Consorzio autonomo del porto di Genova, autorizzato alla riscossione dei detti contributi, dovrà regolare direttamente la differenza in meno relativa ai contributi del secondo semestre del 1926 per le tre provincie di Aosta, Varese e Vercelli, e fare gli opportuni conguagli delle somme già pagate o da pagare dai vari enti in proporzione alle riscossioni che effettuerà degli arretrati in base ai nuovi elenchi ed alle nuove aliquote.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

RAZZA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1935 - Anno XIII
Registro n. 9 Lavori pubblici, foglio n. 371.

(2629)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1935-XIII.

Determinazione per l'anno 1935, delle quote per tessera e contributo associativo per gli iscritti alle Associazioni sindacali aderenti alla Confederazione fascista delle aziende del credito e dell'assicurazione.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Viste le proposte della Confederazione fascista delle aziende del credito e dell'assicurazione concernenti la quota per tessera e contributo associativo a carico degli iscritti alle dipendenti Associazioni per l'anno 1935;

Visto il R. decreto 4 aprile 1929, n. 749;

Decreta:

La quota per tessera e contributo associativo per gli iscritti alle Associazioni sindacali aderenti alla Confederazione fascista delle aziende del credito e dell'assicurazione per l'anno 1935, è fissata nelle seguenti misure:

a) per gli iscritti alla Federazione nazionale degli istituti nazionali di credito; delle banche di provincia; dei banchieri privati; delle casse rurali, agrarie ed enti ausiliari; delle ditte e dei commissionari di borsa e cambiavalute; delle imprese assicuratrici; degli esattori e ricevitori delle imposte dirette; degli appaltatori delle imposte di consumo e tasse affini: L. 25 più L. 10 per ogni dipendente;

b) per gli iscritti alla Federazione degli istituti finanziari: L. 2 per ogni L. 100.000 di capitale statutario; contributo minimo L. 25;

c) per gli iscritti alla Federazione degli agenti di assicurazione: in ragione delle provvigioni liquidate: sino a L. 25.000: L. 5; da L. 25.001 a L. 100.000: L. 25; oltre le L. 100.000: L. 35;

d) per gli iscritti alla Federazione dei dirigenti del credito e dell'assicurazione L. 10.

Nessun altro contributo che non sia previsto da disposizione di legge o di contratto collettivo potrà essere richiesto agli iscritti alle predette associazioni.

Roma, addì 11 giugno 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: LANTINI.

(2630)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1935-XIII.

Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Ascoli Piceno ed udita la Commissione venatoria centrale;

Decreta:

Art. 1.

Fino a nuova disposizione la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella sottoindicata zona della provincia di Ascoli Piceno, dell'estensione di ettari 700 circa, è permessa dal 1° settembre al 31 dicembre, limitatamente alle persone munite di permesso rilasciato dalla Commissione venatoria provinciale di Ascoli Piceno, dall'Associazione provinciale dei cacciatori di Ascoli Piceno o dalla rispettiva Sezione di Amandola.

Art. 2.

Nel permesso stesso saranno indicati i giorni nei quali la caccia potrà essere esercitata, il numero di capi di selvaggina per ciascuna specie concessi ad ogni singolo cacciatore e gli estremi del presente decreto.

Art. 3.

La zona è delimitata da una linea perimetrale costituita: dalla strada comunale di Gallugo, che parte dalla confluenza di questo torrente col fiume Tenna, tocca la strada provinciale Fermo-Amandola, prosegue per la strada di circonvallazione di Bora, e, per la vecchia provinciale, tocca il bivio della nazionale Picena e raggiunge, lungo la strada rotabile di S. Cristoforo, il bivio della strada di Friano: da questa scende al fiume Tenna, e, risalendo il corso del medesimo, raggiunge il punto di confluenza di esso fiume con il torrente Gallugo.

La Commissione venatoria provinciale di Ascoli Piceno provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° luglio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: Rossoni.

(2616)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1935-XIII.

Nomina del liquidatore del « Monte Affatati di prestiti e pegni » di Monopoli.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduto l'art. 9 della legge 4 maggio 1898, n. 169 portante disposizioni sui Monti di pegni;

Veduto l'art. 76 del regolamento 14 maggio 1899, n. 185 per l'esecuzione della legge predetta;

Veduto il R. decreto in data 10 dicembre 1934 - Anno XIII, che dispone lo scioglimento e la messa in liquidazione del « Monte Affatati di prestiti e pegni » in Monopoli;

Veduta la proposta di S. E. il Prefetto di Bari in data 8 giugno 1935, n. 20609, circa la designazione del liquidatore;

Decreta:

Il cav. dott. Giorgio Travi, primo ragioniere della Regia prefettura di Bari è nominato liquidatore del « Monte Affatati di prestiti e pegni » di Monopoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 giugno 1935 - Anno XIII

Il Ministro: Rossoni.

(2617)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-4092 29 V.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Laurencich Carlo fu Antonio, nato a Trieste il 18 settembre 1900 e residente a Trieste, Roiano n. 825, è restituito nella forma italiana di « Lorenzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Anna Pischianz di Francesco, nata l'8 aprile 1906, moglie;
2. Sergio di Carlo, nato il 22 aprile 1928, figlio;
3. Clara di Carlo, nata il 2 ottobre 1931, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 12 ottobre 1933 - Anno XI

Il prefetto: Tiengo.

13131)

N. 11419-4093 29 V.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.na Laurencich Maria fu Antonio, nata a Trieste il 29 gennaio 1887 e residente a Trieste, via Navali n. 33, è restituito nella forma italiana di « Lorenzi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 12 ottobre 1933 - Anno XI

Il prefetto: Tiengo.

(13132)

N. 11419-4094 29 V.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Laurencich Antonio di Martino, nato a Trieste il 26 luglio 1885 e residente a Trieste, Androna della Scala n. 2, è restituito nella forma italiana di « Lorenzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Giovanna Favento di Francesco, nata il 22 marzo 1896, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 12 ottobre 1933 - Anno XI

Il prefetto: Tiengo.

(13133)

N. 11419-4095-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Laurencich ved. Teresa fu Andrea, nata Zivic, nata a Trieste il 5 ottobre 1865 e residente a Trieste, S. Maria Maddalena Superiore, n. 697, è restituito nella forma italiana di « Lorenzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Bianca fu Antonio, nata il 3 giugno 1900, figlia;
2. Germano fu Antonio, nato il 25 gennaio 1904, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 12 ottobre 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(13134)

N. 11419-4096-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.na Laurencich Gabriella fu Antonio, nata a Trieste il 6 agosto 1899 e residente a Trieste, Roiano n. 220, è restituito nella forma italiana di « Lorenzi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 12 ottobre 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(13135)

N. 11419-4097-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Laurencich Antonio fu Lorenzo, nato a Trieste il 14 giugno 1886 e residente a Trieste, via Settefontane n. 83, è restituito nella forma italiana di « Lorenzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Lucia Horodecki di Antonio, nata il 16 marzo 1896, moglie;
2. Mario di Antonio, nato il 5 gennaio 1914, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 12 ottobre 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(13136)

N. 11419-4098-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Laurencich Carlo di Andrea, nato a Trieste il 24 settembre 1901 e residente a Trieste, S. Maria Maddalena Inferiore, n. 1021, è restituito nella forma italiana di « Lorenzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Anna Ierman di Giovanni, nata il 22 ottobre 1901, moglie;
2. Luciano di Carlo, nato il 17 dicembre 1925, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 12 ottobre 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(13137)

N. 11419-4099-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Laurencich Corrado fu Ignazio, nato a Umago il 3 ottobre 1877 e residente a Trieste, via Rena, 10, è restituito nella forma italiana di « Lorenzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Sturnega di Antonio, nata l'8 ottobre 1878, moglie;
2. Corrado di Corrado, nato il 24 gennaio 1915, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 12 ottobre 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(13138)

N. 11419-4100-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Laurencich Ermanno di Corrado, nato a Umago il 14 gennaio 1903 e residente a Trieste, via di Rena, 10, è restituito nella forma italiana di « Lorenzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Elisabetta Ghermig di Giovanni, nata il 19 novembre 1904, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 12 ottobre 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(13139)

N. 11419-4101-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Laurencich Ernesto di Vincenzo, nato a Trieste il 1° agosto 1882 e residente a Trieste, via Commerciale, 51, è restituito nella forma italiana di « Lorenzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Sara D'Ambrosi di Liberale, nata il 14 marzo 1887, moglie;
2. Bruna di Ernesto, nata il 5 marzo 1922, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 12 ottobre 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(13140)

N. 11419-4102-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Laurencich Ferdinando di Martino, nato a Trieste il 14 dicembre 1905 e residente a Trieste, Guardiella n. 1675, è restituito nello forma italiana di « Lorenzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Elsa Mucchietti di Sebastiano, nata il 9 gennaio 1908, moglie;
2. Giorgina di Ferdinando, nata il 26 marzo 1928, figlia;
3. Aurora di Ferdinando, nata il 17 aprile 1930, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 12 ottobre 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(13141)

N. 11419-4103-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Laurencich Ferdinando fu Lorenzo, nato a Trieste il 20 luglio 1876 e residente a Trieste, Guardiella n. 321, è restituito nella forma italiana di « Lorenzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Amalia Zavaldal di Giovanni, nata l'8 febbraio 1884, moglie;
2. Maria di Ferdinando, nata il 5 settembre 1910, figlia;
3. Silvana di Ferdinando, nata l'11 agosto 1919, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 12 ottobre 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(13142)

N. 11419-4104-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.na Laurencich Paola fu Francesco, nata a Trieste il 22 agosto 1884 e residente a Trieste, Guardiella, n. 321, è restituito nella forma italiana di « Lorenzi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 12 ottobre 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(13143)

N. 11419-4105-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Laurencich vedova Carla fu Antonio, nata Zafred, nata a Trieste il 20 maggio 1879 e residente a Trieste, via S. Zenone n. 9, è restituito nella forma italiana di « Lorenzi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 12 ottobre 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(13144)

N. 11419-4106-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Lavrencic vedova Teresa fu Francesco, nata Licen, nata a Sesana il 24 ottobre 1860 e residente a Trieste, Gretta di Sopra 359, è restituito nella forma italiana di « Lorenzi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 12 ottobre 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(13145)

N. 11419-4107-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Lavrencic Francesco fu Giuseppe, nato a Trieste il 26 maggio 1882 e residente a Trieste, via Tor San Lorenzo n. 2, è restituito nella forma italiana di « Lorenzi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 12 ottobre 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(13146)

N. 11419-4109-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Lavrencic Antonio fu Giovanni, nato a Trieste il 26 aprile 1881 e residente a Triese, S. Maria Maddalena Inferiore 774, è restituito nella forma italiana di « Lorenzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria di Antonio, nata l'11 novembre 1909, figlia;
2. Giustina di Antonio, nata l'11 ottobre 1911, figlia;
3. Giovanna di Antonio, nata l'11 ottobre 1911, figlia;
4. Giuseppe di Antonio, nato il 30 gennaio 1914, figlio;
5. Giuseppina di Antonio, nata il 16 dicembre 1915, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 12 ottobre 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(13148)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per conversione di titolo del consolidato 5 per cento.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 168.

È stata chiesta la conversione in Prestito redimibile 3,50 % (1934) ed indi il tramutamento in cartelle al portatore del certificato del cons. 5 % n. 298465 per la rendita annua di L 600, intestato a Lengini Paola di Giuseppe, minore sotto la patria potestà del padre domiciliato in Cefalù (Palermo).

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio dl compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso) si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione a sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 27 aprile 1935 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1195)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 140 — Numero del certificato provvisorio: 915 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 7 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Forlì — Intestazione: Valpiani Giuseppe — Capitale L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 143 — Numero del certificato provvisorio: 8078 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 28 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Padova — Intestazione: Zago Edoardo di Ugo, dom. a Padova — Capitale L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 149 — Numero del certificato provvisorio: 18413 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 25 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Cremona — Intestazione: Vezzoni Evangelista fu Angelo, da Brugnolo di Rivarolo del Re (Cremona) — Capitale L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 150 — Numero del certificato provvisorio: 619 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 7 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Alessandria — Intestazione: Passaggio Mario fu Stefano, domic. a Borgoratto — Capitale L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 151 — Numero del certificato provvisorio: 24857 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 24 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Avellino — Intestazione: Varallo Felice fu Stanislao da Montella — Capitale L. 2000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 151 — Numero del certificato provvisorio: 24847 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 24 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Avellino — Intestazione: Varallo Felice fu Stanislao da Montella — Capitale L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 152 — Numero del certificato provvisorio: 2626 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 21 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Brescia — Intestazione: Mazzolari Francesco — Capitale L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 153 — Numero del certificato provvisorio: 2627 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 21 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Brescia — Intestazione: Mazzolari Giuseppe di Antonio da Brescia — Capitale L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 154 — Numero del certificato provvisorio: 16672 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 24 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Cremona — Intestazione: Cernuzzi Stefano fu Giuseppe da Motta Balufli (Cremona) — Capitale L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 159 — Numero del certificato provvisorio: 18911 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Como — Intestazione: Nero Niceto, dom. a Como — Capitale L. 1100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 165 — Numero del certificato provvisorio: 13183 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 17 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Pisa — Intestazione: Barnini Leopoldo fu Mariano. Capitale L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 170 — Numero del certificato provvisorio: 13939 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 7 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Genova — Intestazione: Cecchini Nella di Colombo, dom. in Monte Marcello di Ameglia (La Spezia) — Capitale L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 171 — Numero del certificato provvisorio: 18265 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 16 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Mantova — Intestazione: Sindacato contadini di Formigosa — Capitale L. 200.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, addì 30 aprile 1935 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1174)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per svincolo e tramutamento di titolo del consolidato 3,50 per cento.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 164.

È stato chiesto lo svincolo ed il tramutamento al portatore del certificato di rendita cons. 3,50 % n. 302581 di L. 35 intestato a Giacomelli Maria fu Giacomo moglie di Barbera Ferdinando dom. in Torino, vincolato per dote.

Essendo tale certificato mancante di parte del foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina) si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi 6 mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni ai sensi dell'art. 169 del regolamento sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si provvederà alla chiesta operazione.

Roma, addì 27 aprile 1935 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1196)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** **Elenco n. 49**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 % Redimibile	217410	598,50	Iona Ines fu Abramo, moglie di Segre *Marco-Benedetto* detto Angelo, domt. a Cuneo.	Iona Ines fu Abramo, moglie di Segre *Benedetto-Marco* detto Angelo, domt. a Cuneo.
»	38205	1.263,50	Iona Ines fu Abramo, moglie di Segre Benedetto-Marco o Marco-Benedetto detto Angelo, domt. a Cuneo.	
»	48068	269,50	La Vecchia Rosaria fu Vincenzo, moglie di Corbo *Carlo* Calogero, domt. a Canicattì (Girgenti).	La Vecchia Rosalia fu Vincenzo, moglie di Corbo *Caico* Calogero, domt. come contro.
Cons. 3,50 %	431921	304,50	Pardo Ulda fu Isacco, moglie di *Isacco* Ignazio Goldbacher fu Rodolfo, domt. a Verona, vincolata.	Pardo Ulda fu Isacco, moglie di *Ignazio Isach* Goldbacher fu Rodolfo, domt. a Verona, vincolata.
3,50 % Redimibile	81513 126981	490 — 210 —	Pidone Graziano di Mariano, minore sotto la p. p. del padre, domt. a Nicosia (Catania); con usufrutto a La Greca *Nunzia* fu *Antonino*.	Intestata come contro; con usufrutto a La Greca *Nunziata* fu Antonio.
Cons. 3,50 %	107823	1.291,50	Maggini *Giacomo* di Pietro Antonio, domt. a Dissimo (Novara).	Maggini *Giovanni-Giacomo-Giuseppe* di Pietro-Antonio, domt. come contro.
Buono del Tesoro novennale 6ª serie 1934	765	Cap. 1.000 —	Rescaldani Rosa fu Carlo, minore sotto la p. p. della madre *Pozzi Carolina* fu Giovanni, ved. Rescaldani.	Rescaldani Rosa fu Carlo, minore sotto la p. p. della madre *Cozzi Maria-Carolina* fu Giovanni, ved. Rescaldani.
Cons. 3,50 %	264194	70 —	*Daney* Nestore fu *Nestore*, domt. a Pragelato (Torino) ipotecata.	*Danesy* Nestore fu *Giuseppe-Nestore*, domt. a Pragelato (Torino) ipotecata.
3,50 % Redimibile	90989	14 —	*Libia* G. Battista fu Melfiore, domt. a Cernusco Lombardone (Milano).	*Libra* Giovanni Battista fu Melfiore, domt. come contro.
Cons. 3,50 %	232039	700 —	Regio Ricovero di Mendicità di Torino; con usufrutto vitalizio a Turbiglio *Angiolina* di Vincenzo, domt. a Torino.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Turbiglio *Angela* di Vincenzo, domt. a Torino.
3,50 % Redimibile	303509	294 —	Giuso *Guido* fu Lorenzo domt. a Genova; con usuf. a Craviotto Carolina fu Tomaso.	Giuso *Giuseppe-Guido-Francesco* fu Lorenzo, domt. a Genova, con usufr. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 15 giugno 1935 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(2419)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario capo del comune di Torremaggiore.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso per titoli in data 11 gennaio 1935-XIII per il conferimento del posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV) vacante nel comune di Torremaggiore;
Visto il decreto Ministeriale in data 1º giugno 1935-XIII col quale viene costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;
Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;
Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, nonchè il R. decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei al posto di segretario capo di 2ª classe del comune di Torremaggiore nell'ordine come appresso indicato:

1. Alacevich dott. Ugo . . . . con punti 110 su 150
2. Cristofoletti Francesco Gilberto . . . » » 103 » 150
3. Russolillo Pacifico . . . . » » 101 » 150
4. Russo Nazario . . . . » » 100 » 150

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Foggia per gli ulteriori provvedimenti di legge.

Roma, addì 25 giugno 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(2568)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Graduatoria del concorso a 7 posti di volontario nella carriera d'ordine.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il risultato del concorso a 7 posti di volontario nella carriera d'ordine bandito con decreto Ministeriale 21 gennaio 1935-XIII;
Visto l'art. 44 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dell'Amministrazione dello Stato;

Determina:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale del concorso a sette posti di volontario nella carriera d'ordine:

1. Palazzi Cattaneo Ernesto . . . . punti 50,75
2. Franceschetti Mario . . . . . » 46,75
3. Alby Aldo . . . . » 44 —
4. Siciliano Salvatore . . . . . . » 43,75
5. Sgobio Ferdinando . . . . . . » 42 —
6. Ciampa Gennaro . . . . » 41,50
7. Martinelli Bartolomeo . . . . . » 40,75
8. Rubbi Raffaele . . . . » 39,75
9. Dini Livio . . . . » 39,50
10. Crudelini Luigi . . . . » 39 —

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso predetto nell'ordine seguente i candidati:

1. Palazzi Cattaneo Ernesto.
2. Franceschetti Mario.
3. Alby Aldo.
4. Siciliano Salvatore.
5. Sgobio Ferdinando.
6. Ciampa Gennaro.
7. Martinelli Bartolomeo.

Art. 3.

Sono dichiarati idonei, nell'ordine seguente, i candidati:

1. Rubbi Raffaele.
2. Dini Livio.
3. Crudelini Luigi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 12 giugno 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: SUVICH.

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *giugno* 1935 - *Anno XIII*
Registro n. 40, *foglio n.* 167. — FERRARI.

(2543)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Graduatoria di merito del concorso a 8 posti di allievo ispettore in prova fra laureati in giurisprudenza o in scienze economiche e commerciali o in scienze economiche marittime o in scienze politiche, sociali o sindacali, o laureati dalle Sezioni magistrali di economia e diritto o di computisteria o ragioneria o dalla Sezione consolare dell'Istituto superiore di Venezia, nei ruoli dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 10 novembre 1934, n. 1352;
Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) n. PAG. 040/24.88050 in data 31 maggio 1935-XIII;
Sentito il Consiglio d'amministrazione;

Decreta:

È approvata l'annessa graduatoria di merito del concorso a 8 posti di allievo ispettore in prova fra laureati in giurisprudenza o in scienze economiche e commerciali o in scienze economiche marittime o in scienze politiche, sociali o sindacali, o laureati dalle Sezioni magistrali di economia e diritto o di computisteria o ragioneria o dalla Sezione consolare dell'Istituto superiore di Venezia.

Roma, addì 4 giugno 1935 - Anno XIII

Il Ministro: BENNI.

GRADUATORIA DI MERITO.

1. Daini Enrico
2. Tancredi Aldo
3. Barberini Francesco
4. Farnararo Mario
5. Molinengo Franco
6. Pecoraro Luigi
7. Friggeri Guido
8. Filipponio Giuseppe
9. Casalengo Francesco
10. Macchia Angelo
11. Fazio Filomeno
12. Bufarini Francesco
13. Lazzaro Pasquale
14. Castelletti Giuseppe
15. Mungo Francesco
16. Strada Ugo

(2513)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*. SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.